1. Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato è solo l'espressione specifica del principio generale d'uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario e che impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Esso riguarda tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, indipendentemente dall'autorità che li adotta, e vincola quindi del pari gli Stati membri quando danno attuazione a detta organizzazione. Esso osta in particolare a che uno Stato membro scelga l'anno 1981 come anno di riferimento, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84, relativo all'applicazione del prelievo ulteriore sul latte, qualora, avuto riguardo alle peculiari condizioni del proprio mercato, l'applicazione di questa scelta nel suo territorio abbia l'effetto di creare una discriminazione fra produttori della Comunità.

2. L'art. 2 del regolamento n. 857/84, relativo all'applicazione del prelievo ulteriore sul latte, osta, salvo casi espressamente contemplati dalla normativa, a che uno Stato membro che abbia scelto l'anno 1981 come anno di riferimento ai sensi di detta disposizione, fissi il quantitativo di riferimento degli acquirenti applicando al quantitativo di latte da questi acquistato durante tale anno una percentuale modulata in funzione del livello delle consegne di talune categorie di soggetti passivi.

3. Qualora una norma di diritto comunitario derivato debba essere interpretata, occorre farlo, entro i limiti del possibile, in modo da renderla conforme alle disposizioni del trattato.

4. Il regolamento n. 857/84, relativo all'applicazione del prelievo ulteriore sul latte, osta a che uno Stato membro che abbia optato per la formula B attribuisca il quantitativo di riferimento individuale del produttore che ha cessato l'attività al quantitativo di riferimento dell'acquirente al quale detto produttore consegnava il latte al momento della cessazione, anziché attribuire detto quantitativo alla riserva nazionale.

RELAZIONE D'UDIENZA
nei procedimenti riuniti 201 e 202/85 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. *La regolamentazione comunitaria da applicare*

a) Il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10) ha completato quest'ultimo con l'art. 5 quater. Detta norma istituisce un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca, allo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della

* Lingua processuale: il francese.

produzione lattiera, pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari.

In virtù del 1° capoverso del n. 1 della nuova disposizione, il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

— Secondo la formula A, il prelievo è dovuto dai produttori di latte per i quantitativi di latte consegnati ad un acquirente e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

— Secondo la formula B, il prelievo è dovuto dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari (latterie) per i quantitativi di latte consegnati da produttori e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. Dal canto suo, l'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo solo sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

Con la stessa normativa è costituita una riserva comunitaria allo scopo di completare i quantitativi garantiti dagli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari, che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione (art. 5 quater, n. 4).

b) Il regolamento complementare del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), ha stabilito il prelievo al 75% del prezzo indicativo del latte in caso di applicazione della formula A e al 100% di tale prezzo, in caso di applicazione della formula B (art. 1, n. 1).

Il medesimo regolamento ha inoltre fissato il quantitativo di riferimento di cui al regolamento di base. A tal riguardo, l'art. 2 dispone:

« 1. Il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981 (formula A) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell'anno civile 1981 (formula B), aumentati dell'1%.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell'evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'art. 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. (...) »

Nell'ambito della ristrutturazione della produzione lattiera, gli Stati membri sono autorizzati a concedere un'indennità ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera nonché a concedere ai produttori, a condizioni date, un quantitativo di riferimento supplementare. I quantitativi di riferimento resi dispo-

nibili vengono aggiunti, se necessario, alla riserva costituita dallo Stato membro nell'ambito del suo quantitativo garantito (art. 4, nn. 1 e 2, e art. 5 del regolamento n. 857/84). È anche opportuno mettere in rilievo che, a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato, gli Stati membri possono assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti, ai produttori o agli acquirenti che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento (art. 4 bis del regolamento n. 857/84, modificato dal regolamento del Consiglio 26.2.1985, n. 590, GU L 68, pag. 1).

Infine, allorché si applica la formula B (prelievo dovuto dagli acquirenti), gli Stati membri possono, a determinate condizioni, adottare i provvedimenti necessari per consentire agli acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari di gestire i quantitativi di riferimento loro accordati, comprese l'assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di loro produttori (combinato disposto dell'art. 8, n. 1 e dell'art. 10 del regolamento n. 857/84).

c) Sulla base dei regolamenti del Consiglio, la Commissione ha fissato con regolamento 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11) le modalità di applicazione del prelievo supplementare.

2. *La normativa lussemburghese d'attuazione della regolamentazione comunitaria*

La regolamentazione comunitaria di cui sopra è stata attuata nel granducato del Lussemburgo in particolare con il regolamento granducale 3 ottobre 1984, relativo all'applicazione nel granducato del Lussemburgo del regime del prelievo supplementare sul latte (Mémorial 1984, pag. 1486).

Detto regolamento opta per la formula B (art. 1). Esso fissa i quantitativi di riferimento degli acquirenti sulla base dei quantitativi acquistati nel 1981; tali quantitativi di base sono però corretti da taluni coefficienti che tengono conto dell'evoluzione dei quantitativi di latte venduti ai vari acquirenti tra il 1981 ed il 1983 rispetto all'andamento medio delle vendite nel Lussemburgo (art. 2).

Il regolamento granducale stabilisce anche le modalità di ripercussione sui produttori del prelievo eventualmente dovuto dall'acquirente, nel caso in cui sia stato superato il suo quantitativo di riferimento. A tale riguardo si parte dal principio che il quantitativo individuale di base del produttore è fissato con riferimento alle consegne da esso effettuate nel 1981, modulando però tale quantitativo in considerazione delle consegne relative al 1983. Qualora la somma dei quantitativi individuali di riferimento così calcolati, superi il quantitativo di riferimento dell'acquirente, i quantitativi mancanti sono posti a carico dell'insieme dei quantitativi individuali di riferimento, in proporzione della loro importanza. Di contro, la parte non assegnata del quantitativo di riferimento dell'acquirente, costituisce una « riserva dell'acquirente » di cui questi può disporre solo nel rispetto di norme da fissare con regolamento granducale (art. 3).

Specifiche disposizioni sulla ripercussione del prelievo sui produttori sono contemplate per il caso in cui un fornitore cambi acquirente o cessi del tutto di effettuare consegne ad un acquirente. Nella prima ipotesi si sottrae dal quantitativo di riferimento del primo acquirente un quantitativo pari a quello attribuito al fornitore, aggiungendolo a quello del nuovo acquirente. Nella seconda ipotesi, invece, il quantitativo di riferimento assegnato al fornitore che ha cessato di effettuare consegne è attribuito alla riserva dell'ultimo acquirente cui il fornitore

ha consegnato latte per almeno due anni consecutivi (art. 7).

3. *Le controversie oggetto della causa principale*

Nel procedimento 201/85, i ricorrenti nella causa principale sig.ra Klensch, vedova Kipgen, commerciante sotto la ditta Laiterie Ekabe, di Eschweiler, e le association agricoles pour la promotion de la commercialisation laitière Procola, di Stolzembourg e Corelux, di Berdorf, sono acquirenti di latte ai sensi della normativa di cui sopra. Essi hanno presentato al Conseil d'État del granducato del Lussemburgo ricorsi d'annullamento dei decreti 10 ottobre 1984, n. 1666, 1668 e 1669 del Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture, che fissano i loro quantitativi di riferimento ai fini dell'attuazione del regime comunitario di prelievo supplementare sul latte. Il ricorso presentato dalla sig.ra Klensch è diretto inoltre all'annullamento dei citati decreti n. 1666 e 1668/84, nonché del decreto della medesima autorità 10 ottobre 1984, n. 1667, in quanto detti atti fissano i quantitativi di riferimento degli acquirenti concorrenti della Ekabe.

Nel procedimento 202/85, la ricorrente nella causa principale, la società semplice Exploitation agricole de Niederterhaff, con sede a Bertrange, è un produttore di latte. Con il ricorso dinanzi al Conseil d'Etat del granducato del Lussemburgo essa chiede l'annullamento del citato decreto n. 1669/84, che fissa il quantitativo di riferimento della Ekabe, in quanto tale atto ha portato alla fissazione dei quantitativi di riferimento applicabili alla produzione della ricorrente, nonché l'annullamento del provvedimento amministrativo del ministero dell'Agricoltura che indica il quantitativo individuale di riferimento attribuitole in qualità di fornitore della Ekabe.

A fondamento di tali domande le ricorrenti fanno valere, oltre a diversi mezzi dedotti dalla trasgressione della costituzione e della legislazione lussemburghese nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la trasgressione del divieto di discriminazione fra i produttori e gli acquirenti di latte di cui all'art. 40, n. 3, del trattato e di varie disposizioni della regolamentazione comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte.

Per poter valutare quest'ultimo ordine di argomenti relativi alla trasgressione del diritto comunitario, il Conseil d'Etat del granducato del Lussemburgo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, in base all'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni, identiche in ambedue le cause:

« 1) Se l'art. 40, n. 3 del trattato di Roma, a norma del quale l'organizzazione comune dei mercati agricoli deve escludere qualsiasi discriminazione tra produttori della Comunità, osti a che uno Stato membro, in base all'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, scelga come anno di riferimento per la determinazione del quantitativo di riferimento di cui all'art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, l'anno indicato nel n. 1 del suddetto art. 2, qualora, in pratica, tale scelta abbia l'effetto di favorire un acquirente e pertanto i produttori di latte che riforniscono tale acquirente a scapito di altri produttori e degli acquirenti ai quali questi fanno le consegne.

2) Se l'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 857/84 consenta, nel caso in cui uno Stato membro abbia scelto come anno di riferimento il 1981, di applicare alla quantità di riferimento di cui al suddetto n. 1 una percentuale modulata in funzione del livello delle

consegne da parte di talune categorie di soggetti passivi del prelievo, mentre tale possibilità è contemplata espressamente dal n. 2 solo nel caso in cui lo Stato membro abbia scelto come anno di riferimento l'anno civile 1982 o l'anno civile 1983.

3) Se la struttura generale del regolamento n. 857/84 e più specificamente l'art. 2, n. 2, l'art. 4, n. 2 e l'art. 8, n. 1, dello stesso autorizzino lo Stato membro che abbia scelto la formula B ad attribuire il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che non effettui più consegne in seguito alla cessazione della sua attività alla riserva dell'acquirente al quale detto produttore forniva il latte, anziché attribuirlo alla riserva nazionale.

4) Se il regolamento (CEE) n. 857/84, e più specificamente il suo art. 4, n. 2, consenta ad uno Stato membro di attribuire alla riserva dell'ultimo acquirente il quantitativo di riferimento individuale di un fornitore che abbia terminato la sua attività, anche maggiorato dei quantitativi supplementari provenienti dalla riserva nazionale.

5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se il regolamento (CEE) n. 857/84 consenta di attribuire detto quantitativo di riferimento alla riserva dell'ultimo acquirente cui il fornitore abbia consegnato latte almeno per un periodo di due anni consecutivi ».

4. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

Le sentenze di rinvio sono state registrate presso la cancelleria della Corte il 1° luglio 1985.

Con ordinanza 10 luglio 1985, la Corte decideva la riunione delle cause ai fini del procedimento e della sentenza.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nella causa principale, sig.ra Marthe Klensch, rappresentata dall'avv. Yves Prussen, del foro di Lussemburgo, e le associazioni agricole per la promozione della commercializzazione del latte Procola e Corelux, ambedue rappresentate dall'avv. Fernand Entringer del foro di Lussemburgo; il governo lussemburghese, rappresentato dal sig. Ferdinand Hoffstetter, conseiller de direction adjoint au ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, in qualità di agente; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro dell'ufficio legale, in qualità di agente.

Con decisione del 4 marzo 1986 la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, rimetteva la causa alla quinta sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura ed apriva la fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia la Corte decideva di porre quesiti scritti alla Commissione.

II — Osservazioni scritte

1. *Sulla situazione del mercato del latte in Lussemburgo*

a) La sig.ra *Klensch* osserva che l'organizzazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari in Lussemburgo è caratterizzata dall'esistenza di due sole imprese che provvedono alla pastorizzazione e alla trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, vale a dire l'associazione agricola Luxlait di cui erano membri la grande maggioranza dei produttori di latte lussemburghesi e l'impresa individuale Ekabe. Nel 1983 la quota di produzione della Luxlait era del 71,5% e quella della Ekabe del 15,3%. Inoltre due associazioni agricole, la Procola e la Corelux, organizzavano la vendita nella Repubblica fe-

derale di Germania, dei prodotti lattiero-caseari delle aziende agricole ad esse affiliate.

Da molti anni la quota di mercato dei prodotti lattiero-caseari della Luxlait era in diminuzione, a causa del malcontento dei membri in relazione alla politica dei prezzi da essa praticata. Di conseguenza numerosi affiliati della Luxlait avevano receduto dall'associazione per diventare fornitori della Ekabe, della Corelux o della Procola.

I produttori associati a queste ultime imprese erano da considerare tra i più attivi. Di contro, tra i produttori associati alla Luxlait si contava un numero particolarmente elevato di piccoli produttori (con una produzione inferiore agli 80 000 litri annui). In effetti il 92,3% dei piccoli produttori facevano parte della Luxlait, mentre solo il 7,3% erano fornitori della Ekabe.

Si constatava inoltre che tra i fornitori della Luxlait si trovava il numero di gran lunga più rilevante delle aziende in procinto di sparire dal mercato. Mentre la produzione dei fornitori della Ekabe era aumentata in media del 15%, tra il 1981 ed il 1983, quella dei fornitori della Luxlait aveva avuto un aumento medio di solo il 9,36%.

b) Le associazioni agricole *Procola* e *Corelux* affermano che fino alla creazione della Procola (agosto 1978) e della Corelux (maggio 1982), in Lussemburgo vi erano solo due acquirenti di latte, cioè la Luxlait e la Ekabe.

All'interno della Luxlait erano insorti dei dissensi a causa della mancata trasparenza dei conti sociali, che sarebbero serviti ad occultare il finanziamento di attività in deficit, per mezzo di settori economicamente floridi come l'industria lattiero-casearia. Per questa ragione nel corso degli anni un certo numero di produttori avevano lasciato la Luxlait per costituire proprie associazioni agricole sotto la denominazione di Procola o di Corelux. Nel 1981 i quattro acquirenti avevano smerciato i quantitativi seguenti:

Luxlait: 191 743 204 kg.

Ekabe: 38 186 362 kg.

Procola: 25 869 253 kg.

Corelux: 6 001 468 kg.

Dopo la creazione della Procola e della Corelux altri produttori lasciavano la Luxlait: con effetto dal 31 dicembre 1985, vari produttori titolari di una quota di mercato attorno ai 4,5 milioni di kg. di latte, avevano annunciato di recedere dalla Luxlait per aderire alla Procola o alla Corelux.

c) Il *governo lussemburghese* sottolinea che l'introduzione di un sistema di quote, da cui deriva una restrizione del mercato, è stata particolarmente gravosa per l'economia lattiero-casearia del Lussemburgo. La produzione lattiero-casearia rappresentava infatti in Lussemburgo più del 45% del complessivo prodotto agricolo finito. Essa era dunque uno dei pilastri fondamentali dell'agricoltura lussemburghese e costituiva pertanto un'importante fonte di reddito per numerose aziende agricole.

A ciò si aggiungeva che l'agricoltura del Granducato soffriva di taluni ostacoli naturali (il Lussemburgo era classificato tra le zone sfavorite) e che praticamente non conosceva una produzione alternativa accettabile dal punto di vista della redditività. Inoltre molte aziende, al momento dell'introduzione del sistema di quote, avevano rivelato un importante ritardo strutturale, vuoi per non avere ancora iniziato un processo di sviluppo, vuoi per aver da poco intrapreso la loro ristrutturazione.

Tenendo conto di queste difficoltà, le autorità comunitarie avevano assegnato al Lussemburgo una quota della riserva comunitaria.

d) La *Commissione* fa presente che nel 1981 la produzione di latte consegnata alle imprese di elaborazione e trasformazione in Lussemburgo, era aumentata fino a 261 800 tonnellate. Il « quantitativo globale garantito » era stato quindi fissato in 268 000 tonnellate per il primo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare ed in 265 000 tonnellate per ognuno dei quattro periodi successivi, ossia approssimativamente ad un livello corrispondente ai quantitativi effettivamente consegnati nel 1981, aumentati dell'1% (art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68, modificato dal regolamento n. 856/84).

Al Lussemburgo era stata inoltre attribuita una parte della riserva comunitaria (il cui ammontare totale era di 393 000 tonnellate) ossia 25 000 tonnellate, che avevano portato ad un quantitativo globale garantito di 293 000 tonnellate (vedi art. 1, regolamento n. 1371/84). D'altra parte le consegne di latte in Lussemburgo si aggiravano attorno alle 291 000 tonnellate, cioè ad un livello inferiore alla quota base fissata.

In base ad informazioni pubblicate sulla stampa specializzata, i quantitativi assegnati ai quattro acquirenti stabiliti in Lussemburgo, corrispondevano ai seguenti dati:

Luxlait: 212 500 tonnellate

Ekabe: 44 700 tonnellate

Procola: 29 000 tonnellate

Corelux: 7 000 tonnellate

Le autorità lussemburghesi avevano applicato anche la normativa comunitaria che per il primo periodo di 12 mesi autorizza gli Stati membri ad assegnare ai debitori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, i quantitativi di riferimento non utilizzati da taluni soggetti passivi. Dato che gli altri acquirenti in Lussemburgo erano rimasti al di sotto dei loro quantitativi di riferimento per un ammontare di 2 813 tonnellate, i quantitativi di riferimento inizialmente assegnati alla Procola ed alla Corelux erano stati aumentati rispettivamente di 606 e di 264 tonnellate, corrispondenti alle eccedenze accertate.

Da questo provvedimento risultava che nel periodo considerato nessun acquirente e, quindi, nessun produttore in Lussemburgo doveva pagare effettivamente il prelievo supplementare.

2. *Sulla prima questione*

I ricorrenti nella causa principale ritengono che la prima questione debba essere risolta in senso positivo, mentre il governo lussemburghese suggerisce di dare una soluzione negativa. La Commissione ha adottato una posizione articolata.

a) La sig.ra *Klensch* ritiene che per ragioni inerenti all'evoluzione del mercato, la scelta dell'anno di riferimento conduce ad una distorsione manifesta. Questa disparità di trattamento non era stata affatto eliminata correggendo il quantitativo di riferimento in funzione dell'aumento della produzione tra il 1981 ed il 1983.

In effetti la latteria Luxlait, la cui produzione era aumentata meno sensibilmente negli anni precedenti l'attuazione del regime di quote del latte, si era vista accordare un quantitativo di riferimento pari al 105,01% della sua produzione del 1983. La Ekabe aveva avuto un quantitativo di riferimento del 104,1%, mentre agli altri due acquirenti erano stati assegnati quantitativi di riferimento del 96,34% e del 103, 49% rispettivamente, in relazione alla loro produzione del 1983. Ciò aveva avuto come conseguenza che la Luxlait non aveva esaurito la sua quota, mentre gli altri tre acquirenti l'avevano superata. Se ne deduceva che i mec-

canismi applicati avevano l'effetto di favorire un'impresa acquirente a detrimento delle imprese concorrenti e dei loro fornitori. Infatti numerose aziende agricole affiliate agli altri tre acquirenti, avevano dovuto ridurre la produzione dal 15 al 20%.

Detto risultato costituiva una discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del trattato. La giurisprudenza della Corte considerava questa norma una specificazione del principio generale d'uguaglianza, che rientra fra i principi fondamentali del diritto comunitario. Un regime che imponeva una ripartizione degli oneri discriminatoria, non poteva dunque ammettersi nell'ambito della realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune. Inoltre simile regime contrastava con il principio di proporzionalità, complementare del divieto di discriminazione.

b) Le associazioni agricole *Procola* e *Corelux* sostengono che la scelta del 1981 come anno di riferimento favorisce sottilmente la Luxlait a svantaggio degli altri acquirenti. Infatti, a causa degli arresti della produzione intervenuti dopo il 1981, la Luxlait beneficiava del maggior quantitativo di riserva in rapporto alla quota base e di questo poteva far beneficiare i produttori ad essa associati che, in tal modo, non venivano colpiti dalle riduzioni di produzione. La riserva della Luxlait ammontava al 3,67% della sua quota base, mentre le riserve della Ekabe e della Procola erano solo l'1,28% e lo 0,27% delle rispettive quote base; la Corelux non disponeva di alcuna riserva del genere.

Vi erano disparità anche per quel che concerneva gli effetti della regolamentazione, sui produttori. Infatti, mentre gli acquisti della Luxlait erano aumentati del 4,74% rispetto al 1983, quelli della Ekabe erano aumentati solo del 3,75%. La Procola e la Corelux avevano subito addirittura una diminuzione degli acquisti, rispettivamente del 3,17% e del 5,83%.

Simili disparità, prive di giustificazioni oggettive, erano contrarie sia all'art. 40, n. 3, del trattato, sia al principio dell'apertura dei mercati, alla base delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

c) Il *governo lussemburghese* afferma che il sistema comunitario delle quote di latte, pur delineando un quadro generale, lasciava al potere discrezionale degli Stati membri talune scelte volte ad assicurarne l'applicazione. Fra queste figurava la scelta dell'anno di riferimento tra gli anni 1981, 1982 o 1983; il governo lussemburghese aveva optato per il 1981.

Nell'operare detta scelta, il governo del Lussemburgo aveva tentato di trovare una soluzione che tenesse conto di tutti gli interessi in causa. Tuttavia le varie latterie erano strutturate diversamente, per quanto attiene alla produzione di latte dei loro associati. La loro situazione dipendeva infatti allo stesso tempo dalla percentuale di piccoli produttori, di produttori medi e grandi, nonché di produttori la cui produzione aveva subito sensibili variazioni nel corso degli anni. Ne derivava che l'applicazione della prescelta formula di attribuzione delle quote, non si ripercuoteva nello stesso modo sui diversi acquirenti. Tuttavia, tale diversità di effetti non era frutto di una scelta arbitraria, ma conseguenza delle caratteristiche strutturali dei loro fornitori.

Per quel che concerne i produttori, era inevitabile che un sistema di limiti comportasse, al di là dell'anno di riferimento prescelto, una diversità di trattamento a seconda dello stadio di sviluppo della loro produzione lattiera. Simile diversità corrispondeva tuttavia

alla diversità delle loro situazioni al momento dell'applicazione del sistema delle quote.

Queste spiegazioni dimostravano che scegliendo il 1981, il governo lussemburghese si era ispirato a criteri oggettivi idonei a rispettare il dinamismo delle aziende avanzate e a permettere la ristrutturazione delle piccole e medie aziende. Una simile politica era compatibile con l'art. 40, n. 3, del trattato, nell'interpretazione datane dalla Corte. Con sentenza 27 settembre 1979 (Eridania, causa 230/78, Racc. pag. 2749), la Corte aveva infatti dichiarato che « una discriminazione ai sensi dell'art. 40 del trattato non può verificarsi quando la disparità di trattamento delle imprese corrisponda alla diversità delle situazioni in cui queste si trovano ».

d) La *Commissione* ritiene che gli elementi essenziali per la soluzione da dare al quesito del giudice di rinvio scaturiscano, per quanto attiene alla scelta dell'anno di riferimento, dalla semplice lettura dell'art. 2 del regolamento n. 857/84.

In virtù di detta norma gli Stati membri erano autorizzati a fissare i quantitativi di riferimento dei soggetti passivi, nel caso di specie gli acquirenti (formula B), sia sulla base dei quantitativi di latte acquistati nel 1981, aumentati dell'1%, sia sulla base dei quantitativi acquistati nel 1982 o nel 1983 applicandovi in tal caso una percentuale idonea a raggiungere a livello nazionale lo stesso risultato quantitativo globale che sarebbe stato ottenuto scegliendo come anno di riferimento il 1981 + 1%, restando inteso che detta percentuale era necessariamente uniforme per tutti i debitori.

Il principio era quindi la fissazione dei quantitativi di riferimento sulla base del 1981. Il ricorso ai dati del 1982 e del 1983 costituiva un'eccezione e nel contempo un'opzione lasciata alla libera scelta degli Stati membri. A fortiori, la scelta della prima soluzione non era subordinata al rispetto di alcuna condizione. Se ne deduceva l'impossibilità di considerare lecito il riferimento al 1981, solo in talune ipotesi o situazioni di fatto. Detta formula aveva al contrario tutti i caratteri di un regime di diritto comune e di una norma applicabile a pieno titolo da parte delle autorità nazionali.

Ne conseguiva che la possibilità di scegliere il 1981 non poteva essere contestata agli Stati membri invocando il principio della parità di trattamento, senza con ciò mettere in discussione la legittimità dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84. Tuttavia, poiché il giudice nazionale non aveva fatto cenno a tale elemento, la Commissione si limitava ad osservare che la grande diversità delle strutture di produzione e raccolta del latte nella Comunità, unita ai diversi ritmi di sviluppo negli anni recenti, bastavano a giustificare che la regolamentazione comunitaria, a causa del suo carattere intrinsecamente generale e per di più strettamente cogente per i soggetti passivi, lasciasse alle autorità nazionali la scelta fra diverse soluzioni in relazione a taluni elementi del nuovo regime.

Cionondimeno, nello scegliere una delle opzioni ad essi offerte, gli Stati membri dovevano rispettare al tempo stesso l'insieme delle disposizioni regolamentari di generale applicazione. Si trattava in particolare delle norme che al fine di determinare il quantita-

tivo di riferimento dell'acquirente, prendono in considerazione la situazione dei produttori che gli consegnano il latte e, più specificamente, quelle che regolano i movimenti di produttori da una latteria all'altra.

La Commissione precisa al riguardo che l'art. 6 del regolamento d'attuazione n. 1371/84, elenca tassativamente alcuni casi nei quali è consentito modificare il quantitativo di riferimento dell'acquirente, fra cui quello del passaggio di produttori da un acquirente ad un altro. Detta norma doveva essere interpretata nel senso di ricomprendere anche i passaggi intervenuti tra l'anno di riferimento e l'inizio dell'applicazione del nuovo regime.

Se dunque uno Stato membro prende in considerazione i quantitativi effettivamente consegnati agli acquirenti nel 1981, aumentati dell'1% per determinare i quantitativi di riferimento degli acquirenti, detti importi dovevano essere modificati in funzione dei passaggi di produttori da un acquirente ad un altro, nonché dei fenomeni di ingresso sul mercato, ritiro o fusione di acquirenti, verificatisi tra il 1981 e l'entrata in vigore della nuova normativa.

In conclusione la Commissione suggerisce la seguente soluzione per il primo quesito:

« L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, non subordina ad alcuna condizione particolare la scelta di uno Stato membro a favore della fissazione dei quantitativi di riferimento dei soggetti passivi del regime di prelievo supplementare, al livello delle consegne di latte effettivamente conseguito nel 1981, aumentate dell'1%, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni della regolamentazione comunitaria, che impongono di prendere in considerazione taluni elementi successivi al 1981, ed in particolare i passaggi di produttori da un acquirente ad un altro ».

3. *Sulla seconda questione*

Il governo lussemburghese ritiene che alla seconda questione si debba dare una soluzione positiva. La Commissione suggerisce invece una soluzione negativa. I ricorrenti nella causa principale non si sono espressi specificamente su detta questione.

a) Il *governo lussemburghese* riconosce che un'analisi letterale dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 857/84, potrebbe portare alla conclusione di ammettere la modulazione dei quantitativi di riferimento, solo nel caso di scelta del 1982 o del 1983 come anni di riferimento. Tuttavia, si aveva motivo di rilevare che nessuna norma di detto regolamento esclude espressamente la possibilità di modulazione nel caso di scelta del 1981. Al contrario essa appariva conforme alla finalità della regolamentazione comunitaria. Dalla motivazione e dalle norme regolamentari risultava infatti che il Consiglio, nell'istituire un sistema di quote molto complesso, ha voluto tener conto della diversità di strutture della produzione lattiero-casearia ed evitare, perciò, effetti troppo brutali.

b) Secondo la *Commissione*, invece, quando lo Stato membro ha scelto come anno di riferimento il 1981, non è consentito modulare i quantitativi di riferimento in funzione delle categorie di soggetti passivi.

Dallo stesso dettato della norma in questione, risultava che la facoltà di modulare il quantitativo di riferimento era offerta solo alle autorità nazionali che avessero assunto come anno di riferimento il 1982 od il 1983. Anche la possibilità di modulare la percentuale da applicare alle consegne effettuate nel 1982 o nel 1983, sia in funzione dell'evoluzione delle consegne nelle varie regioni,

sia in funzione del livello o dell'evoluzione delle consegne di ciascuna categoria di soggetti passivi del prelievo, era esclusa per lo Stato membro che avesse assunto come anno di riferimento il 1981.

Detta norma era del resto coerente con l'insieme del sistema che era stato creato. Infatti, o lo Stato membro sceglieva di determinare i quantitativi di riferimento basandosi sul 1981, trascurando quindi l'evoluzione successiva, ovvero assumeva un anno di riferimento più vicino all'entrata in vigore del nuovo regime, disponendo allora della possibilità di tener conto dell'evoluzione della produzione e della raccolta, intervenuta fino a quel momento.

Ne conseguiva che la legislazione nazionale che in qualche modo fondesse le due formule, nettamente distinte nella normativa comunitaria, non era a questa conforme. E ciò sia che si trattasse della presa in considerazione dell'andamento della raccolta degli acquirenti dopo il 1981, sia che si trattasse di considerare il livello raggiunto dalle consegne dei produttori dopo il 1981.

La Commissione propone dunque di rispondere come segue alla seconda questione:

« L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 non consente allo Stato membro che, a norma del n. 1 di detto articolo, abbia scelto come anno di riferimento il 1981, di applicare ai quantitativi di riferimento degli acquirenti così stabiliti, una percentuale modulata in funzione delle categorie di soggetti passivi come contemplato al n. 2, seconda proposizione dello stesso articolo, che riguarda esclusivamente il caso in cui uno Stato membro abbia scelto come anno di riferimento il 1982 od il 1983 ».

4. *Sulla terza questione*

I ricorrenti nella causa principale ritengono che la terza questione si debba risolvere negativamente, mentre il governo lussemburghese e la Commissione ne danno una soluzione positiva.

a) La sig.ra *Klensch* sostiene che la disposizione del regolamento granducale in base alla quale i quantitativi di riferimento delle aziende che cessano ogni attività o la diminuiscono, vengono assegnati alle latterie per essere inglobati nella riserva disponibile per tutti i fornitori di detta latteria, comporta un vantaggio particolare per i fornitori di un determinato acquirente a detrimento dei fornitori di altri acquirenti. Essa creava così un elemento di alterazione della concorrenza, dato che le differenze tra i vari prezzi offerti dagli acquirenti ai loro fornitori erano controbilanciate dalla prospettiva di produrre al di là della quota ufficiale, prospettiva offerta attualmente dall'adesione alla Luxlait. Detta disposizione mirava a dissuadere gli associati alla Luxlait dal recedere da questa associazione agricola per diventare fornitori di un altro acquirente.

Il regolamento n. 857/84 si opponeva quindi a che uno Stato membro, una volta prescelta la formula B, attribuisse il quantitativo individuale di riferimento di un produttore che avesse cessato le consegne a causa della chiusura della sua azienda, alla riserva dell'acquirente al quale il produttore aveva effettuato le sue consegne, invece di attribuire detto quantitativo alla riserva nazionale.

b) Le associazioni agricole *Procola* e *Corelux* rilevano che scopo del regolamento in causa è la riduzione delle eccedenze al fine di equilibrare produzione e consumo. Per realizzare ciò erano indispensabili una politica lattiero-casearia comune e una complementare politica lattiero-casearia nazionale.

Di conseguenza, il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che avesse cessato la produzione doveva ritornare alla riserva nazionale, allo scopo di dotare il potere politico degli strumenti per intraprendere una politica agricola che, in conformità con il diritto comunitario, doveva essere altresì una politica redditizia per gli agricoltori.

c) Il *governo lussemburghese* osserva che la soluzione da dare al terzo quesito è indicata dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 857/84, secondo il quale « allorché si applica la formula B, gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per consentire agli acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari di gestire i quantitativi di riferimento loro accordati, comprese l'assegnazione e riassegnazione di cui all'art. 10 ». Da questa norma risultava che i quantitativi resisi disponibili a causa della cessata produzione da parte del fornitore, restano all'acquirente e vengono pertanto attribuiti alla sua riserva, dato che l'acquirente non poteva destinarli che in modo conforme ad un regolamento nazionale.

Detta tesi era comprovata dal fatto che l'art. 4, n. 1, lett. a) e n. 2, del regolamento n. 857/84, contempla expressis verbis un caso di trasferimento alla riserva nazionale di quantitativi di riferimento individuali resisi disponibili, qualora gli Stati membri concedano un'indennità ai produttori che s'impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

d) Secondo la *Commissione*, la scelta del 1981 come anno di riferimento implica che i quantitativi di riferimento degli acquirenti sono fissati in base alle quantità effettivamente raccolte in tale anno, salvo disposizioni contrarie che impongano od autorizzino la considerazione di eventi successivi come i passaggi di produttori da un acquirente ad un altro. Poiché la normativa comunitaria non menzionava né la volontaria cessazione dell'attività produttiva né le diminuzioni della produzione, se ne deduceva la mancanza di fondamento giuridico di una riduzione del quantitativo dell'acquirente, in funzione di detti elementi.

Per di più le caratteristiche della formula acquirente (formula B) erano proprio quelle di consentire nell'ambito di ogni acquirente una compensazione automatica tra produttori che aumentavano le consegne e produttori che o le diminuivano o le sospendevano del tutto. Proprio per tener conto di questa situazione il tasso di prelievo era il 100% del prezzo indicativo del latte nella formula B, mentre era il 75% nella formula A. La struttura del regime di prelievo supplementare implicava quindi che nel caso di applicazione della formula B, le diminuzioni di produzione degli uni andassero a vantaggio degli altri produttori che rifornivano il medesimo acquirente.

D'altra parte le fonti di alimentazione della riserva nazionale, destinata a permettere l'assegnazione di quantitativi supplementari in determinati casi (art. 5, regolamento n. 857/84), erano tassativamente elencate. Si trattava in particolare del ribasso uniforme dei quantitativi di riferimento di tutti i soggetti passivi e della definitiva cessazione della produzione lattiera intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo regime, nell'ambito di un sistema nazionale di incentivazione mediante indennizzi ai produttori. Dette fattispecie di cessazione dell'attività produttiva erano del tutto distinte da quelle oggetto della questione in esame.

La Commissione propone quindi che la risposta da dare alla terza questione sia la seguente:

« La regolamentazione comunitaria relativa al regime del prelievo supplementare non contiene alcuna norma che consenta di de-

durre dal quantitativo di riferimento di un acquirente, quantitativi corrispondenti alla totale cessazione delle consegne da parte di un produttore, la quale sia intervenuta tra l'anno di riferimento e l'entrata in vigore di detto regime ».

5. *Sulla quarta e quinta questione*

I ricorrenti nella causa principale propongono di risolvere in senso negativo anche la quarta questione, il che priverebbe di contenuto la quinta questione. Di contro, il governo lussemburghese propone per ambedue una soluzione positiva. Quanto alla Commissione, essa ritiene si debba dare una soluzione positiva alla quarta questione ed una negativa alla quinta.

a) La sig.ra *Klensch* sostiene che per i motivi già illustrati a proposito della terza questione, il regolamento n. 857/84 e più in particolare il suo art. 4, n. 2, letti alla luce degli artt. 39 e 40 del trattato, non consentono che uno Stato membro destini alla riserva dell'ultimo acquirente il quantitativo di riferimento individuale di un fornitore che abbia cessato l'attività, aumentato dei quantitativi supplementari provenienti dalla riserva nazionale.

b) Le associazioni agricole *Procola* e *Corelux* adducono che il quantitativo di un produttore individuale può essere composto da due distinti elementi, di cui uno proviene dalla riserva nazionale. Secondo le due associazioni agricole, il quantitativo di riferimento individuale o, in subordine, almeno la parte supplementare che proviene dalla riserva nazionale, deve essere in questa riassorbito nel caso di totale cessazione dell'attività produttiva.

In ogni caso la regolamentazione nazionale era arbitraria e priva di giustificazioni oggettive, in quanto contemplava un periodo di tempo di due anni nell'ipotesi di mutamento di acquirente.

c) Il *governo lussemburghese* ritiene che per risolvere la quarta questione si debba far riferimento all'art. 6, n. 1, del regolamento d'attuazione n. 1371/84. Questa disposizione contemplava che nell'ambito della formula B, il quantitativo di riferimento dell'acquirente venisse modificato, in particolare per tener conto dei quantitativi supplementari assegnati ai produttori in applicazione degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 857/84. Essa poneva quindi come principio che i quantitativi supplementari concessi ai produttori che realizzavano un piano di sviluppo, fossero aggiunti al quantitativo di riferimento dell'acquirente. Di conseguenza i quantitativi supplementari soggiacevano alle regole generali sul quantitativo di riferimento dell'acquirente.

La quinta questione era collegata ad una norma della regolamentazione nazionale in base alla quale i quantitativi di riferimento resi disponibili a causa della cessazione della produzione da parte di un produttore, sono attribuiti alla riserva dell'ultimo acquirente al quale il produttore ha consegnato il suo latte per un periodo di almeno due anni consecutivi. Questa condizione di durata era stata introdotta onde evitare offerte pecuniarie ai produttori intenzionati a cessare la produzione, allo scopo di spingerli a mutare acquirente poco tempo prima della cessazione dell'attività produttiva, con il risultato di attribuire la loro quota al nuovo acquirente. Detta disposizione di diritto interno, pur non contemplata espressamente dalla regolamentazione comunitaria, non per questo poteva essere considerata in contrasto con il diritto comunitario.

d) La *Commissione* spiega che la quarta e la quinta questione concernono l'eventuale incidenza della totale cessazione delle consegne di un produttore, sul quantitativo di riferimento dell'acquirente.

Dalla soluzione del terzo quesito si deduceva che, quando trattasi di volontaria cessazione dell'attività produttiva, i corrispondenti quantitativi non possono essere conferiti alla riserva nazionale, ma restano nel quantitativo di riferimento dell'acquirente.

Tale conseguenza rispondeva del resto all'esigenza di salvaguardare il diritto del produttore al suo quantitativo individuale. Una cessazione volontaria infatti era di per sé reversibile e nulla impediva al produttore che aveva cessato la produzione, di riprenderla in seguito. In questa ipotesi esso conservava il diritto al suo quantitativo individuale nell'ammontare precedentemente stabilito.

La circostanza che il produttore in questione avesse inizialmente beneficiato, se del caso, dell'assegnazione di un quantitativo supplementare a norma dell'art. 4 del regolamento n. 857/84, non poteva condurre ad una diversa valutazione. Infatti, i casi di cessazione delle consegne non ricompresi tra quelli espressamente contemplati dalla disciplina comunitaria, non influivano sul quantitativo di riferimento dell'acquirente.

Quanto alla condizione che solo l'acquirente al quale il produttore ha consegnato latte per almeno due anni consecutivi possa mantenere il beneficio dei quantitativi non utilizzati a causa delle cessate consegne, la Commissione ritiene che essa non trovi base nella normativa comunitaria. I casi di passaggio da un acquirente ad un altro erano disciplinati da disposizioni che rinviano espressamente alle regole in materia di sostituzione di un acquirente ad un altro (art. 7, n. 2, regolamento n. 857/84). Ebbene, queste ultime prescrivevano, invece, di tener conto del mutamento di situazione verificatosi nell'ambito di un periodo di 12 mesi, proporzionalmente al periodo restante.

La logica del sistema impediva quindi di dedurre il quantitativo individuale di un produttore dal quantitativo di riferimento dell'acquirente da questi effettivamente rifornito al momento della cessazione, per aggiungerlo alla riserva nazionale ovvero, fittiziamente, al quantitativo di riferimento di un precedente acquirente al quale lo stesso produttore aveva effettuato consegne per almeno due anni consecutivi. Le autorità nazionali non potevano non prendere in considerazione il passaggio di un produttore ad un altro nel corso di un periodo di applicazione del regime, anche se seguito dalla fine delle consegne durante detto periodo.

In conclusione, la Commissione propone di dare al quarto e quinto quesito la soluzione seguente:

« In base all'art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, una cessazione di produzione intervenuta ai sensi della lett. a) del n. 1 di detto articolo può essere imputata solo alla riserva nazionale; altri casi di totale cessazione delle consegne ad acquirenti, intervenuti dopo l'entrata in vigore del regime di prelievo supplementare, non incidono sul quantitativo di riferimento dell'acquirente, anche qualora il produttore che cessa la sua attività abbia beneficiato di quantitativi supplementari o specifici, ex artt. 3 e 4 del regolamento n. 857/84; la regolamentazione comunitaria non consente di subordinare la mancata incidenza sul quantitativo di riferimento dell'acquirente, alla condizione che il produttore abbia rifornito detto acquirente per un periodo minimo determinato ».

III — Risposte ai quesiti della Corte

La *Commissione* ha così risposto ai quesiti della Corte:

a) La regolamentazione comunitaria ha adottato come anno di riferimento il 1981, allo scopo di fissare un limite di garanzia nel settore del latte e dei prodotti derivati, anch'esso determinato su tale base.

Con regolamento 18 maggio 1982, n. 1183 (GU L 140, pag. 1), che modifica il regolamento di base n. 804/68 introducendo l'art. 5 ter, il Consiglio aveva stabilito di fissare ogni anno un limite di garanzia per il latte, allo scopo di « contribuire a meglio orientare la produzione ed alleggerire l'onere per il bilancio comunitario » (punto unico della motivazione). In considerazione di ciò, l'art. 2 del regolamento del Consiglio 18 maggio 1982, n. 1184 (GU L 140, pag. 2) aveva fissato il limite di garanzia per il 1982 « al livello del quantitativo di latte fornito alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte nell'anno civile 1981, maggiorato dello 0,5% ». Detta maggiorazione corrispondeva alle previsioni di un normale aumento annuale del consumo. L'anno seguente si era seguita una procedura analoga con l'art. 2 del regolamento del Consiglio 17 maggio 1983, n. 1205 (GU L 132, pag. 1), che aveva fissato il limite di garanzia per il 1983 « al livello del quantitativo di latte fornito alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte nell'anno civile 1981, maggiorato dell'1% », aumentando perciò dello 0,5% il livello stabilito per il 1982.

Al momento dell'adozione del regime del prelievo supplementare nel 1984, il limite di garanzia per il 1983, ossia 1981 + 1%, era stato prescelto come base di calcolo dei quantitativi globali garantiti degli Stati membri. Al riguardo era stato considerato inopportuno un aumento annuale supplementare dello 0,5%, visto l'apparente stabilizzarsi del consumo.

La possibilità di adottare il 1982 od il 1983 come anni di riferimento per la determinazione dei quantitativi di riferimento dei soggetti passivi (produttori od acquirenti), era stata introdotta onde tener conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta del latte esistenti negli Stati membri, ed in particolare delle differenti evoluzioni successive al 1981.

Allo scopo di tener conto specificamente delle modifiche strutturali successive al 1981, era stata contemplata la possibilità che gli Stati membri modulassero la percentuale da applicare alle consegne. A questo proposito era parso necessario che la normativa comunitaria, oltre a definire i criteri generali oggettivi che dovevano presiedere a tale diversificazione, subordinasse altresì il ricorso a detta formula alla considerazione degli elementi di fatto più recenti e quindi più rappresentativi di specifiche situazioni individuali.

b) Quanto alla compatibilità dell'opzione 1981 con l'art. 40, n. 3, del trattato, la Commissione osserva che la scelta dell'anno di riferimento 1981 come base del regime di prelievo supplementare, risponde perfettamente all'obiettivo di stabilità dei mercati enunciato dall'art. 39, n. 1, lett. c), del trattato, proprio come la fissazione di un limite di garanzia per il latte, sulla quale essa si fonda. Inoltre, da quest'ultima misura decisa nel 1982, tutti i produttori dovevano cogliere l'avvertimento che la situazione del mercato era ormai gravemente compromessa e che d'ora in avanti la Comunità era costretta a mettere in opera nuovi strumenti di controllo della produzione lattiera. Per questi motivi e grazie alla parità di trattamento assicurata a tutti i soggetti passivi, la scelta del 1981 escludeva qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunità.

Infine, la coesistenza di detta formula con le opzioni 1982 e 1983, anch'esse modulabili in funzione delle diverse categorie dei sog-

getti debitori, consentiva agli Stati membri di scegliere la formula più idonea, tenendo conto delle proprie strutture di produzione o di raccolta e dell'eventuale loro evoluzione dopo il 1981.

c) Per quanto concerne la scelta fra le diverse opzioni da parte degli Stati membri (tranne Spagna e Portogallo), la Commissione precisa che solo due (Grecia e Lussemburgo) hanno preso come anno di riferimento il 1981, mentre gli altri otto Stati membri hanno scelto il 1983. Quattro di essi (Germania, Belgio, Italia e Paesi Bassi) avevano adottato la formula A (formula produttori); cinque (Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo) avevano scelto la formula B (formula acquirenti). Uno Stato membro (Regno Unito) aveva scelto inizialmente la formula A per una sua regione (Irlanda del Nord) e la B per il resto del territorio, ma a partire dal 1° aprile 1985, aveva adottato la formula B per tutto il suo territorio.

U. Everling
giudice relatore